



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2010

DISEGNO DI LEGGE 15 giugno 2010, n. 133

Coordinamento dei tempi delle città

D'iniziativa del **consigliere Roberto Bombarda**
(Verdi e Democratici del Trentino)

Presentato il **15 giugno 2010**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 15 giugno 2010, n. 133

Coordinamento dei tempi delle città

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Compiti della Provincia e dei comuni*
- Art. 3 - *Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari*
- Art. 4 - *Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari*
- Art. 5 - *Regolamento di esecuzione*
- Art. 6 - *Attività di promozione e ricerca*
- Art. 7 - *Relazione al Consiglio provinciale*
- Art. 8 - *Disposizione finanziaria*
- Art. 9 - *Entrata in vigore*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città, al fine di sostenere i diritti di cittadinanza e le pari opportunità fra uomini e donne, e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio provinciale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

2. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra la Provincia, i comuni, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti funzionali della Provincia, nonché del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2 *Compiti della Provincia e dei comuni*

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli provinciale e comunale.

2. La Provincia nel perseguire le finalità dell'articolo 1 e dei criteri generali previsti dall'articolo 3:

- a) individua i comuni che per dimensioni, posizione geografica o ruolo strategico a livello territoriale sono tenuti ad adottare il piano di cui all'articolo 4;
- b) integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali;
- c) promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari;
- d) programma e attiva iniziative di formazione professionale, favorendo il coinvolgimento dell'Università di Trento.

3. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

4. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio provinciale si conformano alle finalità dell'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3

Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini del comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali volti ad assicurare:

- a) la mobilità sostenibile di persone e merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, in particolare dei servizi socio-sanitari e scolastici, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;
- c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;
- d) la revisione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, con l'aumento della durata giornaliera e settimanale di apertura, con estensione alle fasce serali, in modo da consentirne un'ampia fruizione;
- e) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
- f) la diffusione dei processi di autocertificazione;
- g) la diffusione di procedure informatizzate e connesse in rete, promuovendo il telelavoro;
- h) l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione ed il sostegno di associazioni denominate "banche del tempo".

Art. 4

Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento, e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti, che armonizzano i tempi della città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.

3. I comuni definiscono ed attuano i progetti previsti dal comma 2, promuovendo ed attuando iniziative di informazione, comunicazione e partecipazione alle scelte.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge i comuni inviano alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 5

Regolamento di esecuzione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale emana un regolamento di esecuzione per individuare i comuni tenuti all'adozione del piano territoriale degli orari e per determinarne le modalità e i termini di redazione.

2. La Giunta provinciale può concedere ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari. A questo fine delibera entro il 30 giugno di ogni anno il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

- a) alle associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni limitrofi;
- b) ai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
- c) all'effettuazione di interventi attuativi degli accordi previsti dall'articolo 25, comma 2 della legge n. 53 del 2000.

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
- b) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 e dei successivi provvedimenti attuativi;
- c) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
- d) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
- e) altri progetti promossi dai soggetti indicati nel comma 3.

Art. 6

Attività di promozione e ricerca

1. Nell'ambito dell'attuazione di questa legge la Giunta provinciale:

- a) cura e promuove le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate;
- b) promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università di Trento;

Art. 7

Relazione al Consiglio provinciale

1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, a cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.